

individuare limiti *antitrust* settoriali e intersettoriali. A tale proposito, infatti, nella citata sentenza n. 420 del 1994 si afferma: « né l'inidoneità del limite *antitrust* è in alcuna misura diminuita dall'ampliamento della prospettiva a tutta l'area dei mezzi di comunicazione o alla dimensione internazionale, atteso che — come emerge dalla giurisprudenza costante della Corte — il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva (anche) in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo »;

per la prima volta, dopo il 1975, la nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, viene ricondotta all'Assemblea degli azionisti e quindi al Governo che possiede direttamente le azioni della RAI (una volta realizzata l'incorporazione della RAI in RAI holding). E tutto questo è appena attenuato dal potere di proposta lasciato ai Presidenti delle Camere. La Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 1974 aveva esplicitamente vietato la dipendenza « diretta » degli organi di governo della RAI dall'esecutivo: « gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) » non devono essere costituiti « in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e la loro struttura » deve « garantirne l'obiettività ». Il testo unificato all'esame ignora questo indirizzo e quindi risulta incostituzionale;

la circostanza che i limiti *antitrust* previsti dagli articoli 14 e 15 saranno efficaci solo « all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale » e che fino al verificarsi di tale evento, come stabilito dall'articolo 24, resta congelata la situazione del mercato televisivo, caratterizzata da un altissimo tasso di concentrazione (oltre il 90 per cento dell'audience e il 97 per cento del mercato della raccolta pubblicitaria è nelle mani del gestore pubblico e di Mediaset), viola palesemente l'articolo

21 della Costituzione come confermato dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale e in particolare dalle sentenze n. 420 del 1994 e n. 466 del 2002. A tale proposito non appare rilevante la modifica dell'articolo 22 del disegno di legge del Governo (articolo 24 del testo unificato) con la soppressione del comma 6, che consentiva la prosecuzione dell'esercizio delle reti eccedenti i limiti *antitrust* nella fase di transizione fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. Il nuovo meccanismo infatti modifica le modalità di calcolo del limite del 20 per cento lasciando inalterata la situazione attuale ripetutamente censurata dalla Corte costituzionale, da ultimo con la recentissima sentenza n. 466 del 2002. Né appare rilevante sostituire la « fase transitoria » con la « fase di avvio »: la fase transitoria non è determinata dal nome ma dalla « specialità » del regime che si applica; e nel caso in esame c'è e resta un regime speciale di « sanatoria » (tutti possono continuare a trasmettere sui canali che occupano, a prescindere dal superamento « passato » dei limiti *antitrust*, e sperimentare il digitale, ancorché in una cornice meno « selvaggia »). La Corte costituzionale, come è noto, con la richiamata sentenza n. 466 del 2002, ha affermato la « illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo »: modificare le modalità di accertamento di tali limiti a partire dal gennaio 2004, allargando la base di calcolo, risulta essere, giova ripeterlo, soltanto un modo per eludere il rispetto delle sentenze citate in modo da lasciare tutto così com'è. La Corte costituzionale, peraltro, nella medesima sentenza n. 466 del 2002, afferma che « il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo

dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi » e ancora: « rispetto a quella esaminata dalla sentenza n. 420 del 1994, la situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica si è accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni. » Tale situazione, pertanto, « non garantisce l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli »imperativi« ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato la necessità di assicurare l'accesso al sistema ra-

diotelevisivo del « massimo numero possibile di voci diverse », ed ha sottolineato l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione »,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato n. 310-A.

n. 2. Castagnetti, Maccanico, Loiero, Monaco, Cardinale, Boccia, Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Enzo Bianco, Bressa, Fistarol, Franceschini, Sinisi, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Lusetti, Tuccillo, Merlo.

MOZIONI: PAOLETTI TANGHERONI ED ALTRI N. 1-00166, BOLOGNESI ED ALTRI N. 1-00098, GIULIO CONTI ED ALTRI N. 1-00106, CIMA ED ALTRI N. 1-00167 E ROCCHI ED ALTRI N. 1-00172 SULLE INIZIATIVE PER CONTRASTARE LA PRATICA DELL'INFIBULAZIONE

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

è grave la situazione in Kenya dove 100 ragazze si sono rifugiate in una chiesa per proteggersi dal rischio di subire l'infibulazione, nonostante che la legge keniana consideri da un anno illegale tale pratica di mutilazione sessuale;

sempre in Kenya, un numero assai elevato di ragazze (circa 700) sono pronte a lasciare le proprie case per proteggersi dal pericolo di essere mutilate: tale rifiuto da parte di tante giovani evidenzia che l'infibulazione non appartiene più alla cultura delle nuove generazioni keniate e, più in generale, africane;

la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha approvato, in sede referente, una proposta di legge di modifica del codice penale che rende illegale l'infibulazione sul territorio nazionale;

esiste un formula di accoglienza ampiamente utilizzata e ormai codificata tra gli organismi internazionali di assistenza, consistente nell'organizzare siti di accoglienza per persone temporaneamente sfollate (*displaced persons*), per consentire alla fasce più inermi e più deboli delle popolazioni di trovare protezione in caso di guerre civili, di calamità naturali e di altri eventi straordinari e nel prevedere,

altresì, per tali soggetti anche programmi di supporto per garantire il reinserimento nei luoghi abbandonati per ragioni di sicurezza;

impegna il Governo:

a potenziare i programmi di assistenza e sensibilizzazione in quei Paesi dove la pratica dell'infibulazione è ancora consentita;

ad assicurare sostegno, eventualmente anche legale, alle ragazze che intendano evitare la pratica dell'infibulazione;

a sostenere le organizzazioni internazionali, le chiese, le organizzazioni non governative, le strutture sanitarie ed ogni altro soggetto localmente già impegnato nella prevenzione della pratica dell'infibulazione;

a valutare l'opportunità di organizzare, mediante opportuni programmi concordati con gli organismi internazionali ed i soggetti locali competenti, siti protetti di accoglienza nei loro paesi d'origine per persone « temporaneamente sfollate » (*displaced persons*), nei quali dare rifugio a quelle donne che nei loro Paesi intendano sottrarsi o sottrarre le proprie figlie all'infibulazione.

(1-00166) (*Ulteriore formulazione*) « Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino, Elio Vito, Francesca Martini, Rizzi, Ca-

ligiuri, Blasi, Rivolta, Savo, Baldi, Gigli, Galvagno, Michellini, Costa, Lavagnini, Fontana, Bianchi Clerici, Bolognesi, Filippeschi, Bindi, Boato, Realacci, Montecchi, Mondello, Pinto, Milanato, Carlucci, Di Virgilio ».

(27 febbraio 2003)

La Camera,

premessi che:

ogni anno 2 milioni di bambine dai 4 ai 12 anni di età, in 28 Paesi dell'Africa e in 11 Paesi del sud-est asiatico, subiscono mutilazioni genitali femminili;

nel mondo le donne che hanno subito mutilazioni genitali sono circa 100 milioni;

le donne provenienti dai Paesi della fascia *subsahariana*, dove vengono abitualmente praticate mutilazioni genitali femminili, sono attualmente nel nostro Paese circa 30.000 ed il numero è destinato ad aumentare;

in Italia è già presente una nuova generazione di bambine immigrate o nate nel nostro Paese, che corrono comunque il rischio di essere mutilate;

le mutilazioni genitali femminili sono parte di una struttura culturale antica e profonda, non prevista da alcuna religione, condivisa dalle donne, che, non solo la patiscono sul proprio corpo, ma che contribuiscono a trasmetterla di generazione in generazione, tramandando tale pratica di madre in figlia;

l'intervento di mutilazione viene abitualmente eseguito in condizioni igieniche precarie, con strumenti inadeguati e personale senza alcuna cognizione di carattere sanitario, cosa che determina spesso complicazioni *post-operatorie*, quali infezioni, emorragie, setticemie e lesioni, oltre ai problemi che si presentano alle donne al momento del rapporto sessuale e

alle complicazioni ed ai rischi ai quali sono soggette insieme ai nascituri al momento del parto;

l'autodeterminazione e la salute delle donne, anche immigrate, è uno degli obiettivi che il Governo Prodi si era posto con la direttiva Prodi-Finocchiaro del 1997, in attuazione della piattaforma di Pechino, la quale condanna la violenza contro le donne, sia essa pubblica o privata, come infrazioni ai diritti umani;

le mutilazioni genitali femminili, infatti, si collocano in questo contesto e sono la palese dimostrazione della violazione dei diritti umani che interferiscono con l'integrità della persona;

le strutture sanitarie del nostro Paese sono spesso inadeguate ad affrontare problemi concernenti la natura culturale e la diversità delle questioni che le donne provenienti da altre culture e contesti sociali pongono agli operatori socio-sanitari operanti sul territorio nazionale;

in altri Paesi, quali Inghilterra e Canada, tali pratiche sono state dichiarate illegali tramite precisi provvedimenti. Negli Stati Uniti, inoltre, una giovane donna del Ghana ha ottenuto l'asilo politico, avendo riconosciuto il Governo di tale Paese la mutilazione genitale come una forma di persecuzione contro la persona;

impegna il Governo:

a verificare quanto e come tale pratica sia diffusa nel nostro Paese;

a emanare, previo concerto con la conferenza Stato-regioni, un atto di indirizzo nei confronti delle strutture sanitarie, affinché, laddove si ravvisino pratiche di mutilazione genitale femminile, queste vengano prontamente segnalate alle autorità competenti;

a promuovere un'efficace azione di prevenzione delle pratiche di mutilazioni sessuali, attraverso i consultori, le strutture sanitarie ed i soggetti che operano per garantire la piena integrazione delle persone immigrate, allo scopo di far cono-

scere loro la legislazione italiana al riguardo, ma anche di far loro comprendere quanto tale pratica sia disumana ed umiliante per le bambine e per le donne e quanto, a differenza del Paese d'origine, la mutilazione non costituisca requisito per l'introduzione delle stesse nel contesto sociale italiano;

a promuovere, d'intesa con le regioni, un adeguato sviluppo delle iniziative di formazione di personale socio-sanitario per affrontare in maniera adeguata i problemi derivanti dall'eventuale pregressa pratica di mutilazione sessuale dal punto di vista della salute delle donne, anche in riferimento ai rischi connessi al momento del parto, sia per la donna che per il nascituro;

a prevedere la possibilità di concedere alle donne, il cui Paese di origine consenta alla pratica della mutilazione genitale femminile, di richiedere l'asilo nel nostro Paese per sottrarsi esse stesse o le proprie bambine a simile pratica.

(1-00098) « Bolognesi, Finocchiaro, Sereni, Folena, Pinotti, Magnolfi, Zanotti, Trupia, Abbondanzieri, Alberta De Simone ».

(12 luglio 2002)

La Camera,

premessi che:

in molte zone del pianeta, ammantati da motivazioni etniche, sociali, spesso religiose, permangono costumi che non è possibile accettare senza provare orrore, disgusto e pietà, come le pratiche di mutilazione genitale, dolorose, umilianti, cui sono sottoposte adolescenti e giovani donne, soprattutto nella zona africana, che si estende dall'oceano atlantico al Mar Rosso e dall'oceano indiano al mediterraneo orientale (circa 2.000.000 di casi all'anno): organismi internazionali (Oms e Onu) valutano in 100 milioni il totale delle donne viventi che hanno subito questo barbaro trattamento;

queste usanze hanno cittadinanza anche nello Yemen, nell'Oman, negli Emirati Arabi Uniti, nelle comunità musulmane dell'Indonesia, della Malesia, del Pakistan ed ora, purtroppo, anche in Europa;

esistono modi differenti per infliggere queste ferite corporali e psicologiche, come l'infibulazione, che consiste nell'asportazione della clitoride, delle piccole labbra, di almeno due terzi della parte anteriore e, di frequente, dell'intera parte media delle grandi labbra, realizzata con lamette da barba, pezzi di vetro o con uno speciale coltello, senza alcuna garanzia di igiene;

altra atroce pratica è l'escissione (clitoridectomia) e la « intermedia », che è la rimozione della clitoride e di tutte o parte delle piccole labbra e del cappuccio della clitoride;

la descrizione di queste pratiche è necessaria al fine di illustrare i contenuti di usanze, che, per la loro gravità, determinano conseguenze assai pericolose, come il pericolo di un'emorragia, *shock post-operatorio*, lesioni ad altri organi (uretra, vescica) e, a causa delle scarse condizioni igieniche in cui si « opera », finanche il tetano o la setticemia e altre complicazioni (ascessi vulvari, dismenorrea, emorragie, complicazioni nel parto);

queste pratiche mortificano la dignità della donna, offendono la sua femminilità e provocano danni permanenti, irreversibili, sia fisici che psicologici;

in numerosi Stati europei occidentali (come la Svezia, la Norvegia, il Belgio, alcuni Stati degli Usa, il Canada, la Gran Bretagna), a causa della presenza di comunità provenienti dagli Stati nei quali certe pratiche sono effettuate, si è provveduto all'adozione di specifiche leggi per arrestare questi penosi fenomeni che rap-

presentano una vera e propria persecuzione contro la persona;

impegna il Governo:

a verificare se tali pratiche, come prevedibile, esistano anche in Italia e quale sia la loro diffusione e la prevedibile consistenza numerica;

ad esercitare una consistente azione preventiva, affinché sia denunciata l'eventuale adozione di tali pratiche a livello di poliambulatori, distretti, consultori, assistenti sociali, medici e di chiunque operi a contatto di ambienti o comunità di soggetti immigrati dagli Stati interessati;

a sostenere le iniziative legislative attualmente in discussione presso la II Commissione permanente del senato che vietano e puniscono chiunque (medico e non) eserciti tali tristi, penose e violente pratiche.

(1-00106) (*Testo modificato nel corso della seduta*) «Giulio Conti, La Russa, Airaghi, Alboni, Amoruso, Anedda, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetto Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Cannella, Cannelli, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La morte, Landi di Chiavenna, Landolfi, La Starza, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Macerattini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Mussolini, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rosi-

tani, Saglia, Saia, Garnero Santanché, Scalia, Selva, Serena, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera, Di Virgilio».

(16 settembre 2002)

La Camera,

premesso che:

secondo stime dell'organizzazione mondiale della sanità, 130 milioni di donne e di bambine hanno subito mutilazioni genitali negli ultimi anni, anche se le cifre reali sono probabilmente molto più elevate, e ogni anno almeno due milioni di bambine sono ancora vittime di questa pratica tradizionale;

in almeno 28 Paesi la pratica delle mutilazioni genitali è ancora la normalità, e il fenomeno colpisce ora, attraverso l'emigrazione, anche l'Europa, gli Usa, il Canada, l'Australia. Solo nell'Unione europea si ritiene che circa 180.000 bambine, ragazze e giovani donne, siano state mutilate o rischino di esserlo;

l'infibulazione è già vietata in diversi Paesi europei, e numerose sono state le condanne internazionali contro questa pratica, come quelle venute dal Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite;

nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni unite sulle donne di Pechino del 1995. È stata adottata una piattaforma di azione nella quale la lotta alle mutilazioni genitali femminili è stata indicata fra le iniziative contro la violenza sulle donne che devono essere intraprese dai vari Governi nazionali;

il 13 marzo 2002 il Parlamento europeo, vista la relazione della Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e sentito il parere della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, ha approvato una risoluzione sulle « Donne e il fondamentalismo »: il documento ha sot-

tolineato che, nel corso della storia fino ai nostri giorni, le donne sono state e sono una delle principali vittime dei fondamentalismi religiosi, denunciando tra le altre violazioni, punizioni e attentati contro l'integrità fisica e la vita delle donne, soprattutto il ricorso a pratiche culturali e tradizionali quali le mutilazioni genitali come la clitoridectomia e l'infibulazione;

nell'Unione europea nessun sistema politico e nessun movimento religioso può essere al di sopra del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà democratiche e non sarà mai ammessa alcuna violazione dei diritti umani; i diritti della donna, sanciti dai trattati e dalle convenzioni, internazionali, non possono quindi essere limitati né trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, tradizioni culturali, costumi o legislazioni;

il Parlamento europeo, nel denunciare il ricorso alle pratiche di mutilazioni genitali nell'Unione europea ha invitato gli Stati membri a prevedere concrete misure preventive e ad adottare una legislazione contro qualsiasi atto che ponga in pericolo l'integrità psicofisica e la salute della donna;

il 10 dicembre 2002, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, che ricorre ogni anno il 10 dicembre, è stata lanciata a Bruxelles una campagna mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, di cui sono vittime nel mondo 130 milioni di donne e bambine;

l'obiettivo dichiarato di questa campagna, appoggiata da diverse organizzazioni non governative europee e dei Paesi in via di sviluppo, è quello di sradicare definitivamente su tutto il pianeta queste violazioni gravissime dei diritti fondamentali e dell'integrità delle donne entro 15 anni;

nel nostro Paese il fenomeno è ben presente ma sostanzialmente ancora clandestino e sommerso, e la non conoscenza della questione unita ad una sorta di accettazione passiva di un « costume » straniero e l'inesistenza di una figura au-

tonoma di reato non esplicitamente previsto nella legislazione italiana, può contribuire a spiegare l'assenza di segnalazioni e/o denunce a parte di medici, pediatri, operatori scolastici così come da parte di quei genitori che cominciano ad avere dubbi e a rifiutare le mutilazioni per le proprie figlie;

all'interno del dipartimento per le pari opportunità ha operato, dal 1999 fino alla primavera del 2001, la Commissione per la definizione delle linee essenziali del progetto nazionale contro le mutilazioni genitali femminili, poi sciolta nell'ambito di una riorganizzazione generale al momento dell'insediamento di questo Governo;

le campagne di informazione costituiscono la base indispensabile per un corretto approccio alla problematica delle mutilazioni genitali femminili e favorire così lo spontaneo abbandono di tali pratiche;

l'attività di sensibilizzazione deve essere affrontata a vari livelli istituzionali, in modo da coinvolgere, anche nell'ambito delle amministrazioni locali, il sistema sanitario, il sistema sociale e quello educativo e scolastico;

impegna il Governo:

a valutare nelle forme appropriate iniziative presso l'Unione europea per le donne fuggite dai propri Paesi, perché minacciate di mutilazione;

a condizionare la nostra politica estera, modulandola anche sulla base del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e della donna da parte dei Paesi stranieri, e ad adoperarsi sul piano internazionale, intervenendo sugli accordi economici e commerciali, in modo che i Governi dei Paesi terzi (con cui si sono conclusi tali accordi) siano costretti a riconoscere i diritti umani e i diritti delle donne;

a rafforzare non solo l'azione centrale, ma anche a dare linee d'intervento e supporto alle regioni e ad agire con la

Conferenza Stato-regioni e le amministrazioni locali per affrontare adeguatamente questo grave problema nelle sue implicazioni, di carattere giuridico sia di carattere culturale;

ad istituire una nuova Commissione che, in base al lavoro sia svolto dalla precedente, e insieme alle altre amministrazioni dello Stato competenti, elabori un progetto di intervento per contrastare le pratiche di mutilazioni genitali femminili;

a prevedere programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione rivolti agli operatori sanitari, assistenti sociali e insegnanti, attivando altresì tutti quegli interventi necessari di assistenza, sostegno e tutela delle vittime di questa pratica;

ad attuare un lavoro di monitoraggio articolato con l'aiuto delle regioni e della Conferenza Stato-Regioni, al fine di individuare quali e quante siano in Italia le comunità e le situazioni a rischio, intervenendo con l'aiuto indispensabile delle associazioni delle donne immigrate e le organizzazioni non governative che operano su questo drammatico problema, anche attraverso una adeguata campagna di informazione.

(1-00167) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Cima, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion ».

(4 marzo 2003)

La Camera,

premesso che,

in molte parti del mondo esistono ancora pratiche di mutilazioni genitali femminili;

in diverse sedi internazionali sono stati adottati indirizzi per la lotta a tale aberrante fenomeno;

in alcuni Stati sono state approvate leggi tendenti ad arrestare questi penosi comportamenti di violenza contro la persona;

la Commissione giustizia del Senato ha approvato, in sede referente, una proposta di legge di modifica del codice penale che rende illegale l'infibulazione sul territorio nazionale;

è assolutamente disumano che in molte parti del mondo ed anche nel nostro Paese si praticino le mutilazioni genitali femminili;

si rende assolutamente necessario assumere ogni possibile iniziativa per far cessare queste disdicevoli pratiche;

impegna il Governo:

a monitorare con un puntuale e rigoroso programma di indagine conoscitiva quanto la pratica dell'infibulazione sia diffusa in Italia;

a riferire al Parlamento sulle conclusioni dell'indagine con una dettagliata relazione;

ad assumere, intanto, ogni utile misura per sensibilizzare la comunità contro la pratica di infibulazione;

ed approvare un programma di azioni dirette a combattere la perpetuazione di episodi di mutilazioni genitali femminili;

a diramare linee di intervento a tutte le pubbliche amministrazioni affinché operino contro il permanere di tali pratiche disumane;

a coinvolgere tutte le associazioni, i movimenti, le strutture delle forze sociali, le realtà religiose e civili impegnate nella promozione della persona umana, le istanze istituzionali ed associative impegnate a promuovere e difendere la dignità della persona-donna, in una forte azione di sensibilizzazione;

a promuovere e sostenere ogni iniziativa internazionale tendente a combattere il fenomeno dell'infibulazione;

a sostenere nelle competenti sedi internazionali l'opportunità che in tutti gli Stati venga assicurata l'accoglienza e la tutela delle donne che intendono chiedere soccorso ed asilo per sottrarsi alla pratica

dell'infibulazione, nel rispetto sia del diritto internazionale che della legislazione interna vigente.

(1-00172) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Rocchi, Giachetti, Boccia ».

(12 marzo 2003)

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime delle leggi razziali)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

numerosi organi di stampa danno notizia del rifiuto del ministero dell'economia e delle finanze di onorare le pratiche di riconoscimento del risarcimento previsto dalla legge per le persecuzioni della popolazione ebraica in seguito alle leggi razziali del regime fascista;

risulta agli interpellanti che il ministero dell'economia e delle finanze rifiuta di riconoscere il risarcimento agli ebrei espulsi dalle scuole e dalle università;

il ministero dell'economia e delle finanze, per il riconoscimento pensionistico, richiederebbe « prova documentale che Auschwitz fosse un campo di sterminio »;

il ministero dell'economia e delle finanze, addirittura, ricorre contro le sentenze delle Corti dei conti regionali che riconoscono i diritti di tutte le persone perseguitate dalle leggi razziali del regime fascista –:

quali provvedimenti intenda assumere verso quei funzionari del ministero dell'economia e delle finanze che si sono adoperati per rendere inattuata una legge dello Stato e che hanno, ad avviso degli interpellanti, nei fatti, insultato le vittime

con insinuazioni sull'esistenza dei campi di sterminio o sull'irrilevanza della pratica delle espulsioni degli ebrei dalle scuole e dalle università;

se non ritenga, oltre che odioso, insensato ricorrere in giudizio contro le sentenze che riconoscono i diritti delle persone perseguitate, sprestando risorse pubbliche, anziché riconoscere le pensioni risarcitorie;

cosa intenda fare per onorare la memoria, anche in termini di risarcimento e di riconoscimento pensionistico, delle persone perseguitate dalle leggi razziali del regime fascista.

(2-00652) « Grillini, Magnolfi, Violante, Roberto Barbieri, Cabras, De Brasi, Finocchiaro, Gambini, Maran, Ranieri, Albonetti, Amici, Angioni, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bielli, Bogi, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Carli, Chiaromonte, Crucianelli, Titti De Simone, Di Serio D'Antona, Franci, Fumagalli, Galeazzi, Giacco, Grignaffini, Guerzoni, Kessler, Lulli, Mancini, Melandri, Montecchi, Mussi, Nannicini, Nigra, Oliverio, Panattoni, Pennacchi, Rognoni, Nicola Rossi, Ruzzante, Sciacca, Sereni, Spini, Tocci, Vianello, Sandi ».

(26 febbraio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per accelerare la cessione dell'area ex Spea al comune di Narni)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

la vicenda che riguarda la sdemanializzazione del complesso industriale *ex* Società prodotti esplosivi autarchici (Spea), situato in località Narni Scalo, si trascina da oltre un decennio, senza che si intraveda una soluzione;

si tratta di uno stabilimento elettrochimico del 1907 (vi si produceva carburo di calcio), importante esempio di archeologia industriale, di proprietà della Marina militare e ancora integro in tutte le strutture murarie, che ha conosciuto vari cambiamenti gestionali e anche un periodo di inattività, finché nel 1930, in pieno ventennio fascista, venne rilevato dalla Spea, dalla Società anonima acetati e derivati e dalla Società italiana prodotti esplosivi, con lo scopo di costruire e di esercitare stabilimenti per la fabbricazione di prodotti esplosivi, relative materie prime, prodotti intermedi e derivati, nonché di prodotti chimici in genere; con la seconda guerra mondiale il complesso cessò comunque la sua attività e da allora versa in uno stato di abbandono; inoltre, non si conosce attraverso quale tipo di autorizzazione, il terreno circostante è stato destinato al pascolo dei bovini;

già da tempo il comune di Narni si è attivato al fine di acquisire la titolarità dell'area, ma, nonostante l'assenso a tale alienazione più volte manifestato dal ministero della difesa, non si è ancora addivenuti a un accordo; proprio in virtù delle reiterate assicurazioni del ministero della difesa di voler procedere alla dismissione di tale area, è stato sottoscritto un atto formale tra Gepafin, Sviluppo Umbria e il comune di Narni per la realizzazione di

un parco a tema, che rappresenterebbe una concreta possibilità di contribuire allo sviluppo economico di tutta l'area circostante; inoltre, è stato conseguentemente anche approvato il nuovo piano regolatore generale e una mancata attuazione dei piani di sdemanializzazione vanificherebbe anni di lavoro e di investimenti pubblici già attuati;

nell'ottobre del 1990 venne avanzata la prima formale richiesta all'allora ministero delle finanze, da cui dipendeva la proprietà del bene, mentre tre mesi dopo il ministero della difesa, nel gennaio 1991, confermava il proprio parere favorevole all'alienazione dell'area, sostenendo esplicitamente che l'*ex* Spea non era più di interesse militare; a tale chiarezza, purtroppo, non è seguita altrettanta solerzia pratica, al punto che la richiesta di acquisizione di tale area dovette essere reiterata nel marzo 1994, non appena varata la legge n. 579 del 1993, prevedendo quest'ultima che il trasferimento dei beni demaniali dismissibili avvenisse con decreto del ministero delle finanze, motivato con la necessità degli enti locali di realizzare opere o di svolgere attività di interesse pubblico;

ancora una volta venne reiterata da parte del comune di Narni la richiesta di cessione di tale area nel marzo del 1996, non appena varata la legge n. 549 del 1995, e finalmente il direttore del dipartimento centrale del demanio dell'allora ministero delle finanze, in data 10 maggio 1996, disponeva che la sezione staccata demanio, di concerto con l'ufficio tecnico erariale, assumesse i necessari contatti con i competenti organi militari periferici per evitare ulteriori ritardi, con conseguente aggravio dello stato di abbandono del complesso industriale in oggetto;

il comune di Narni venne invitato dalla citata sezione staccata a produrre tutta la documentazione prevista dalla legge n. 579 del 1993 per l'acquisto del compendio, necessaria per la preliminare istruttoria ai sensi della circolare del ministero delle finanze 56/r del 19 maggio

1994; il comune interessato, con una nota del 4 giugno 1996, presentava richiesta al ministero della difesa per l'assegnazione di tale area *ex Spea*;

a seguito di reiterati contatti successivi, che hanno ulteriormente evidenziato i notevoli ritardi nell'attività di valutazione del compendio da parte della sezione staccata demanio di Terni, l'amministrazione comunale affidava un incarico professionale per la redazione di un progetto per la realizzazione di un centro di produzione cinematografica, disposto nel maggio 1997 e approvato il successivo 11 settembre 1997 con delibera della giunta, trasmesso al ministero delle finanze in pari data; nel frattempo, la speranza di acquisire il bene venne ulteriormente alimentata dall'approvazione della cosiddetta « legge Bassanini *bis* », che all'articolo 17, comma 65, afferma l'innovativo principio della gratuità nella concessione dei beni immobili dello Stato agli enti locali territoriali, concorrendo la non utilizzazione da almeno dieci anni;

nonostante le buone premesse, la situazione stagna ai limiti dell'assurdo e sembra avvolta da un'alea di mistero, visto che, a tutt'oggi, non risulta ancora assegnato il compendio industriale in oggetto dal ministero della difesa a quello delle finanze, sebbene fosse comune convinzione che tale presa in consegna fosse già avvenuta;

negli anni successivi vi sono state reiterate sollecitazioni, anche da parte di parlamentari, per un'azione risolutiva della questione, ma, ancora nel giugno del 1998, il ministero delle finanze notificava al citato comune un provvedimento dal quale era possibile evincere che l'immobile indicato in oggetto era incluso nell'elenco dei beni dismissibili della difesa, da alienare in conformità all'articolo 3, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che per conoscere gli sviluppi della pratica sarebbe stato necessario attendere il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; sulla materia, poi, sono state successivamente emanate le leggi

n. 448 del 1998 e n. 488 del 1999, che confermavano sostanzialmente quanto disposto dalla citata legge n. 662 del 1996; con una nota del 30 giugno 1999, il ministero delle finanze comunicava finalmente al comune di Narni che l'immobile *ex Spea* era incluso nell'elenco dei beni dismissibili;

nell'ottobre del 1999 si è svolto un incontro presso la direzione generale dei lavori e del demanio, al Palazzo della marina, con i vertici dell'ufficio speciale dismissioni, cui seguirono due ulteriori richieste, il 14 marzo 2000 e il 2 maggio 2000, in seno alle quali fu evidenziato che, nel frattempo, la disponibilità dell'area *ex Spea* era divenuta ancora più indispensabile, in ragione dell'inserimento sulla stessa di alcuni dei progetti ricompresi nel programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (Prusst) della Conca ternana, cui era interessata anche l'amministrazione provinciale di Terni, la quale, in data 19 aprile 2001, si rivolse al ministero della difesa per favorire una risoluzione immediata della questione, senza ottenere risposta;

nel dicembre 2001 si riusciva finalmente ad avviare un tavolo di concertazione tutti i soggetti interessati alla materia in oggetto, che non riuscì, però, a semplificare la procedura, perché, il 25 gennaio 2002, il ministero della difesa faceva sapere che era ancora in corso l'*iter* istruttorio inteso a definire il quadro normativo di riferimento in materia di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, a seguito dell'emanazione della legge n. 410 del 2001, prendendo a pretesto in tal modo le variazioni della normativa applicabile per non portare a compimento una vicenda iniziata da oltre 10 anni;

in data 18 gennaio 2002, l'amministrazione comunale di Narni si rivolgeva, invano, direttamente al Ministro dell'economia e delle finanze, rinnovando la determinazione ad acquisire, ancorché a titolo oneroso, i beni dell'area *ex Spea*; anche il presidente della regione Umbria,

in data 4 febbraio 2002, si adoperava presso i ministeri interessati, affinché si arrivasse a un atto collaborativo da parte di tutti; altre iniziative si sono succedute nel senso di una rapida soluzione di questa vicenda, non ultimo il tavolo di concertazione del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio della Conca ternana, convocato lo scorso 24 ottobre 2002 presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal quale si evincevano indicazioni di segno totalmente opposto a una rapida soluzione della questione;

il danno che l'intera collettività sta subendo dal protrarsi di questo stato di cose è notevole, soprattutto alla luce della crisi della grande industria, della necessità della riconversione e delle nuove strade da intraprendere in settori innovativi, quali il turismo, la cultura, il terziario; per non parlare della mancata realizzazione delle opere di ristrutturazione, del non insediamento di nuove attività economiche e produttive capaci di generare sviluppo economico e dei danni all'imprenditoria direttamente coinvolta nell'operazione di recupero e valorizzazione di quest'area —:

quali urgenti provvedimenti intendano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adottare per accelerare la cessione dell'area *ex Spea* al comune di Narni, così come previsto dalle norme vigenti, al fine di permettere alle istituzioni locali di avviare i piani di riqualificazione dell'area per un migliore sviluppo economico delle comunità interessate;

se abbiano concesso autorizzazioni affinché nel compendio militare sia a tutt'oggi possibile far pascolare, da anni, intere e sempre più consistenti mandrie di bovini, a quale costo e a vantaggio di chi;

se intendano verificare se tutti gli atti prodotti dai vari organi competenti e da essi controllati, nel corso dell'intera vicenda, siano stati improntati alla massima chiarezza e trasparenza e, in caso contrario, se intendano avviare inchieste interne per chiarire le motivazioni delle lungaggini

nella dismissione dei beni del compendio *ex Spea*, accertando eventuali responsabilità.

(2-00662) « Mazzuca Poggiolini, Bellillo, Giulietti, Agostini, Monaco, Sereni, Boato, Mastella, Villetti ».

(4 marzo 2003)

(Sezione 3 - Regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni bancarie)

C)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 8 febbraio 2003, sono state depositate le motivazioni della sentenza con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'eccezione di incostituzionalità di alcune parti del regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni bancarie, contenuta nell'articolo 11 della legge finanziaria per il 2002, rinviando il tutto al giudizio della Corte costituzionale;

i magistrati amministrativi, in particolare, hanno eccepito su due punti contenuti nelle disposizioni del regolamento: il primo, secondo cui con il conferimento delle azioni l'intestazione passa alle società di gestione del risparmio (Sgr), in quanto la riforma è « volta a procrastinare nel tempo la dismissione delle partecipazioni bancarie con l'affidamento a soggetti autonomi e non, al contrario, a farle dismettere già al momento del conferimento »; il secondo, in quanto il divieto per l'affidante di dare suggerimenti agli amministratori della società di gestione del risparmio anche in materia di gestione « non trova riscontro nel dettato legislativo e, quindi, risolvendosi in un'indebita incisione della autonomia privata delle fondazioni, va espunto dallo schema » di regolamento;

successivamente il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla bozza di

regolamento, chiedendo, però, alcune modifiche: il mantenimento dell'intestazione delle partecipazioni, affidate alle società di gestione del risparmio, in capo alle fondazioni, le quali potranno, inoltre, dare indicazioni sulla gestione; di specificare chiaramente che « gli effetti economici (della gestione della partecipazione da parte delle società di gestione del risparmio) ricadano anche ai fini fiscali sulle fondazioni »; di fissare un nuovo termine per il trasferimento delle partecipazioni alle società di gestione del risparmio, successivo a quello previsto del 31 marzo 2003;

in sede di discussione della legge finanziaria per il 2003 è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3200-bis/99, relativo ai settori di intervento ammessi dalle fondazioni;

in sede di discussione del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, è stato, altresì, accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3450/8, relativo alla scadenza prevista dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in ordine alla cessione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni bancarie;

sarebbe in corso un tentativo di ravvicinamento tra le parti per trovare una soluzione stragiudiziale, rinviando, all'uopo e per il momento, la decisione da parte del Consiglio di Stato sulla sospensiva degli articoli 7 e 9 del regolamento —:

se, in sede di modifica del regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni, alla luce dei rilievi del tribunale amministrativo regionale del Lazio e del Consiglio di Stato, con apposito decreto legge, auspicabilmente prima della sentenza della Corte costituzionale, sarà dato seguito ai citati ordini del giorno, estendendo l'elenco dei settori rilevanti ammessi di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e prevedendo uno slittamento del termine ultimo per l'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo;

se, a seguito delle riflessioni intervenute dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2003, non sia opportuno

prevedere anche una percentuale del valore complessivo dei beni immobili e diritti reali immobiliari acquisiti a titolo gratuito, per esempio del 10 per cento del patrimonio della fondazione, al fine di evitare la perdita della natura di ente non commerciale ed il regime tributario agevolativo previsto dalla disciplina vigente.

(2-00663) (Nuova formulazione) « Volontè ».

(4 marzo 2003)

(Sezione 4 – Iniziative del ministero della difesa degli Stati Uniti per l'accesso in tutto il mondo a messaggi di posta elettronica, conti correnti e documenti di viaggio)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e per l'innovazione e le tecnologie, per sapere – premesso che:

secondo quanto riferisce il quotidiano *Il Corriere della Sera* del giorno 10 novembre 2002, che cita il *New York Times*, il ministero della difesa degli Stati Uniti ha allo studio un progetto denominato *Total Information Awareness* (« Conoscenza di tutte le informazioni »);

il suddetto progetto consiste nella creazione di una rete informatica che permetterebbe di ottenere accesso istantaneo, in tutto il mondo, a messaggi di posta elettronica, nonché a conti correnti e documenti di viaggio, senza previa autorizzazione della magistratura all'intercettazione o al monitoraggio di movimenti di denaro e acquisti;

secondo l'articolo giornalistico in questione, il Pentagono, al fine di attuare il progetto, ha bisogno di una legge specifica che superi gli attuali vincoli della normativa statunitense sulla tutela dei dati personali;

la Costituzione italiana tutela la segretezza della corrispondenza, principio che la giurisprudenza ha esteso anche alla corrispondenza telematica;

la legislazione italiana proibisce l'acquisizione di dati sensibili senza la previa autorizzazione dell'interessato;

tali diritti alla riservatezza rischiano di essere compromessi dall'attuazione di un progetto, quale quello sopra descritto, che, estendendosi oltre i confini degli Usa, mette in serio pericolo la tutela della *privacy* dei cittadini di altri Stati, ivi compresa l'Italia —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se il Governo sia stato informato dall'amministrazione degli Stati Uniti del progetto suddetto;

se il Governo non intenda attuare ogni misura necessaria a tutelare i cittadini italiani da ogni possibile ingerenza, nella sfera dei loro affari privati, derivante dall'attuazione del suddetto progetto o di progetti analoghi.

(2-00651) « Folena, Giulietti, Giordano, Rizzo, Carra, Intini, Pecoraro Scanio, Abbondanzieri, Adduce, Agostini, Albonetti, Amici, Bandoli, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bettini, Bielli, Bimbi, Boccia, Bogi, Bonito, Borrelli, Bottino, Bova, Buffo, Buglio, Burlando, Caldarola, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Chiaromonte, Cialente, Colasio, Cordoni, Maura Cossutta, Crisci, Crucianelli, Dameri, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Diana, Duca, Fanfani, Filippeschi, Fluvi, Franci, Fumagalli, Galeazzi, Giacco, Alfonso Gianni, Grandi, Grignaffini, Guersoni, Innocenti, Labate, Leoni, Lolli, Lucà, Lucidi, Lulli, Luongo, Magnolfi, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Ma-

riotti, Marone, Martella, Mascia, Mazzarello, Melandri, Minniti, Montecchi, Motta, Mussi, Nesi, Nieddu, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Pannattoni, Papini, Pennacchi, Petrella, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pisapia, Pollastrini, Preda, Quartiani, Rava, Rognoni, Nicola Rossi, Rossiello, Ruggia, Russo Spena, Ruzante, Sandi, Sandri, Sasso, Sciacca, Sereni, Sgobio, Sini-scalchi, Spini, Tocci, Trupia, Turco, Valpiana, Vendola, Vigni, Visco, Zanotti, Zunino, Grillini ».

(26 febbraio 2003)

(Sezione 5 – Normativa in materia di agevolazioni postali per la spedizione di periodici)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

— sul bilancio dello Stato, nel capitolo relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è previsto uno stanziamento di 239 milioni di euro da erogare a Poste italiane spa, al fine di agevolare le spedizioni postali di periodici;

— il 2 gennaio 2003 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto della Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 27 novembre 2002, che fissa i nuovi requisiti di accesso alle agevolazioni postali per la spedizione di periodici;

— l'8 gennaio 2003 Poste italiane spa ha diramato la prima circolare interpretativa di detto decreto;

— il 21 gennaio 2003 Poste italiane spa ha diramato una seconda circolare interpretativa, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in alcuni punti so-

stanziali completamente diversa dalla precedente, alla quale tutti gli editori sono stati obbligati ad adeguarsi, presentando una serie di atti notori attestanti i nuovi requisiti, pena la spedizione a tariffa intera;

il 20 febbraio 2003, Poste italiane spa ha diramato una nuova circolare, dando un'interpretazione restrittiva rispetto alla precedente circolare;

il succedersi di disposizioni e « contro-disposizioni » hanno generato il *caos* nell'intero comparto;

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 27 novembre 2002, per un evidente errore, non sono state comprese le associazioni di promozione sociale *ex* legge n. 383 del 2000;

le interpretazioni contraddittorie date con le circolari citate in premessa, tutte con effetto retroattivo, aumentano, in molti casi, dal 300 per cento al 600 per cento il costo della spedizione postale, senza che gli editori abbiano potuto prevenire detti costi;

aumenti di costo di tale rilevanza non sono sopportabili dalle imprese editoriali;

le interpretazioni recate dalle circolari citate in premessa, in alcuni casi, sono arbitrarie e non rispettano il significato letterale del decreto;

tale situazione causerà la chiusura di molte testate —:

quali iniziative intenda assumere e quali misure intenda adottare allo scopo di assicurare gli editori interessati;

se non ritenga necessario procedere in tempi strettissimi all'emanazione di un nuovo regolamento esaustivo, che annulli il precedente e che non abbia necessità di circolari interpretative da parte di Poste italiane spa, riportando la certezza nel comparto, almeno sulle tariffe postali.

(2-00653) « Violante, Giulietti, Panattoni, Pistone, Pisicchio, Ruzzante, Lusetti, Carra, Titti De Simone, Lucà ».

(27 febbraio 2003)

(Sezione 6 – Misure a favore dei comuni delle province limitrofe alla provincia di Catania interessati dall'eruzione dell'Etna)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

l'eruzione dell'Etna dei mesi scorsi, come è noto, ha duramente colpito i comuni che sorgono alle pendici del vulcano, provocando ingenti danni all'agricoltura e alle attività turistiche e commerciali, con gravi ripercussioni sull'economia locale;

la situazione già difficile è stata aggravata dall'abbondante caduta di cenere lavica che ha arrecato notevoli disagi alla popolazione residente, nonché ai raccolti e alle produzioni locali, già pesantemente danneggiati dai continui eventi atmosferici degli ultimi anni, come la siccità;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna nella provincia di Catania;

una prima risposta alle esigenze delle popolazioni colpite è stata data dal Governo con il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, è intervenuta successivamente a disciplinare e definire le modalità degli interventi di emergenza, sebbene solo in parte risolve i problemi relativi al ripristino e alla ricostruzione delle strutture danneggiate dall'eruzione del vulcano;

la grave situazione venutasi a determinare a seguito dell'eruzione dell'Etna ha interessato non solo i comuni della provincia di Catania, ma anche quelli delle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina;

con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/3200-*bis*/182 presentato al disegno di legge finanziaria per il 2003, il Governo si era impegnato ad estendere le provvidenze previste per i comuni della provincia di Catania anche a quelli delle province limitrofe —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per rispettare gli impegni assunti ed entro quanto tempo intenda erogare le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle esigenze dei settori agricolo, turistico e commerciale, così gravemente danneggiati dall'attività del vulcano e dall'abbondante cenere lavica.

(2-00673) « Giuseppe Gianni, Volontè, Filippo Maria Drago, Grillo, Liotta, Maninetti, Romano, Tucci, Mereu, Mongiello, Montecucullo, Peretti, Mazzoni, D'Alia, Degennaro, Di Giandomenico, Anna Maria Leone, Ranieli, Ciro Alfano, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, De Laurentiis, Follini, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Rositani, Briguglio, Cannella, Strano, Giorgio Conte, Marinello, Misuraca, Fallica, Licastro Scardino, Milanese, Angelino Alfano, Testoni, Ricciotti, Cozzi ».

(11 marzo 2003)

(Sezione 7 – Garanzia dell'esercizio del diritto di opzione di un consigliere regionale in relazione ad una causa di incompatibilità)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il consiglio regionale del Lazio, con un colpo di maggioranza, si è sostituito agli organi giurisdizionali dello Stato e ha

votato, in grave violazione di legge e dei principi costituzionali, la decadenza del consigliere Simone Gargano;

in data 29 gennaio 2003, si è riunita la giunta per le elezioni della regione Lazio per dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 19 novembre 2002, che, accogliendo il ricorso dell'architetto Ugo Sodano (primo dei non eletti nella lista dei « Democratici » alle elezioni regionali del 2000), ha disposto l'annullamento dell'articolo 116 del nuovo regolamento del consiglio regionale del Lazio e l'avvio delle procedure di contestazione della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Simone Gargano;

il presidente del consiglio regionale, proprio in ossequio al disposto della citata sentenza del tribunale amministrativo regionale, ha invitato, con lettera del 20 dicembre 2002, tutti i consiglieri a comunicare, entro il termine di giorni trenta, eventuali incarichi ricevuti, per attivare l'avvio delle procedure di cui all'articolo 10 del regolamento stesso previste per i casi di incompatibilità, i cui effetti erano stati temporaneamente sospesi dal già citato articolo 116;

la giunta per le elezioni, in palese contrasto con la legittima iniziativa del presidente del consiglio regionale, prevaricando il dettato legislativo di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, e la delibera della giunta regionale del Lazio del 10 gennaio 2003, che recita: « tenuto conto che a seguito di tale sentenza, in mancanza dell'articolo 116 del regolamento consiliare, trova nuovamente applicazione l'articolo 10 del medesimo regolamento », ha impedito (in difformità anche a quanto previsto dalla stessa sentenza del tribunale amministrativo regionale più volte citata e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 4 giugno 1997, che considera presupposto essenziale, anche nel caso di un provvedimento giurisdizionale, il diritto di opzione) al consigliere Simone Gargano di esercitare il diritto di opzione giuridicamente garantito e che risulta essere

condizione fondamentale riconosciuta dalla legge, assumendo l'incredibile decisione di dichiarare la decadenza dello stesso, in palese violazione di diritti costituzionalmente riconosciuti;

nel verbale della giunta delle elezioni, si afferma che il « diritto di opzione » viene negato dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio (alla quale la giunta regionale ha fatto acquiescenza con delibera del 10 gennaio 2003, già richiamata);

non è vero. Il tribunale amministrativo regionale non solo non nega (e non potrebbe neanche farlo, perché un tribunale amministrativo non può pronunciarsi su materie di competenza del giudice ordinario) il diritto di opzione, ma richiama in vita il dettato legislativo di cui alla legge 154 del 1981, articolo 7, che è totalmente ripreso dall'articolo 10 del regolamento regionale, cui fa esplicito riferimento la già citata delibera di giunta;

la Corte Costituzionale è più volte intervenuta in merito affermando:

a) con sentenza n. 160 del 1997 che la decadenza del consigliere, in situazione di incompatibilità, non può essere pronunciata neanche dal giudice, senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa (diritto di opzione) entro un congruo termine dalla notifica del ricorso;

b) con sentenza n. 29 del 2003 che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato decidere sulla decadenza dei consiglieri regionali dalla propria carica, mentre i consigli regionali hanno competenza solo sulla fase amministrativa del contenzioso;

anche il Ministro interpellato, senatore Enrico La Loggia, rispondendo, in data 7 febbraio 2003, ad un'interpellanza urgente dell'onorevole Mastella, ha affermato: « La sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha statuito in ordine all'effettiva sussistenza della causa di incompatibilità, in quanto sul punto doveva pronunciarsi il giudice

ordinario... la legge presidia il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, mentre spetta al consiglio regionale deliberare sulla sussistenza della causa di incompatibilità » ed ha continuato: « Personalmente sono dell'opinione che occorrerebbe fare due cose: aspettare la sentenza della corte di appello e che, sulla base di tale sentenza, io possa attivare gli uffici del mio ministero per esprimere il parere richiesto dal consiglio regionale del Lazio »;

nonostante quanto riportato e l'atto di diffida notificato dal consigliere Gargano alla giunta per le elezioni del consiglio regionale, in spregio alle più elementari regole democratiche, lo stesso consiglio, nella seduta dell'11 febbraio 2003, ha ritenuto di votare la decadenza del consigliere Gargano, sostituendosi così agli organi giurisdizionali dello Stato, in palese violazione della normativa vigente e della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2003, già richiamata;

tale palese illegittimità, compiuta nonostante i giudizi pendenti, gli atti di diffida e le raccomandazioni del Ministro interpellato, ha innescato un pericoloso conflitto istituzionale che non trova precedenti;

è evidente che tale arbitrio, già denunciato ai Presidenti di Camera e Senato ed al Ministro dell'interno dai consiglieri regionali del centrosinistra, senza alcuna risposta, sia un atto compiuto in grave violazione di legge e contrario ai principi costituzionali;

l'articolo 126 della Costituzione recita: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge »;

la decisione del consiglio regionale del Lazio, adottata a maggioranza, è certamente lesiva dei principi costituzionali (sentenze n. 160 del 1997 e n. 29 del 2003

della Corte costituzionale) e contraria alla legge (articolo 7 della legge 154 del 1981);

tale decisione rappresenta una novità imprevista rispetto alle risposte precedentemente fornite —:

quali iniziative intenda assumere per dar seguito alle affermazioni già rese alla Camera dei deputati il 7 febbraio 2003 ed agli impegni assunti in quella sede.

(2-00656) « Ciani, Boccia ».

(Sezione 8 – Iniziative per contrastare il terrorismo islamico)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

già il quotidiano *La Repubblica*, in data 8 ottobre 2002, aveva pubblicato uno stralcio tratto dal libro di Magdi Allam, « Bin Laden in Italia, viaggio nell'islam radicale », con una circostanziata intervista all'*imam* Abdul Qadir FadLallah Mamour della moschea di Carmagnola, nei pressi di Torino, definito l'ambasciatore di Osama Bin Laden in Italia;

l'*imam* parlava senza reticenza dell'esistenza di una rete di almeno 2000 *mujahidin*, che vivono in Italia, addestrati alla guerriglia urbana e alle tecniche di sabotaggio;

lo stesso *imam* ammetteva candidamente di avere ricevuto un addestramento militare in Libia negli anni 1987-1988 e di aver partecipato di persona alla guerra di Bosnia;

l'intervistato confessava, inoltre, di avere personalmente ricercato ed arruolato combattenti islamici da mandare clandestinamente in Afghanistan;

dalle sconcertanti parole di questo enigmatico personaggio emergeva, quindi, un quadro assolutamente allarmante, sia

per i cittadini italiani, sia per i musulmani non integralisti immigrati, che desiderano vivere nel nostro Paese in pace;

tali deliranti affermazioni sono state ribadite e, se possibile, aggravate nel corso nell'intervista, resa dallo stesso *imam* nel corso della puntata di *Ballarò* su Rai 3 di martedì 25 febbraio 2003, ripresa da un articolo del quotidiano *la Stampa* del 26 febbraio 2003;

in quest'ultima occasione l'*imam* ha ancora parlato con disinvoltura e sfrontatezza, come se si trattasse di una circostanza del tutto naturale, della presenza in Italia di brigate di islamici, arruolati nelle moschee del nostro Paese, addestrati all'uso delle armi, con tono di sfida nei confronti dello Stato democratico ed occidentale;

l'intervista si è conclusa con una dichiarazione dell'*imam* inquietante e minacciosa, ad avviso degli interpellanti, che faceva riferimento al possibile verificarsi di atti di terrorismo nel nostro Paese nell'eventualità di un sostegno italiano agli Stati Uniti nella guerra all'Iraq, e con l'invito alle mamme italiane a « pregare per i vostri figli alpini. Pregate tanto... »;

è del tutto palese il tono di evidente e non celata minaccia, che si coglie in tali parole;

peraltro, recenti inquietanti episodi (attentati dinamitardi nei confronti di due chiese cattoliche nel padovano, sequestri di materiale esplosivo nel rodigino) costituiscono dei campanelli d'allarme di un pericolo imminente, che non possono essere ignorati —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui parla Abdul Qadir, nelle citate interviste, in particolare del numero dei guerriglieri islamici « dormienti » presenti nel nostro Paese e dei loro canali di arruolamento;

quali iniziative intenda assumere il Governo, alla luce dei fatti emersi, per reprimere, in modo efficace, il fenomeno del terrorismo islamico nel nostro Paese e

se non ritenga il Governo opportuno ordinare l'espulsione dal Paese di Abdul Qadir.

(2-00666) « Zanettin, Bertolini, Antonio Leone ».

(5 marzo 2003)

(Sezione 9 – Intervento delle forze dell'ordine nel centro di permanenza temporanea di Bologna)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella notte di domenica 2 marzo 2003, a seguito di un tentativo di fuga di due ospiti del centro di permanenza temporanea di Bologna, reparti di polizia sono intervenuti sul posto e con l'uso della forza hanno riportato l'ordine nella struttura di via Mattei;

a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, una decina di ospiti del centro hanno riportato contusioni e ferite alla testa, al torace, alla schiena, alle braccia: per due di loro si è reso necessario ricorrere alle medicazioni del pronto soccorso di Bologna, mentre gli altri sono stati curati dal presidio medico interno al centro di permanenza temporanea;

per accertare le condizioni delle persone coinvolte nei fatti, le deputate Titti De Simone e Katia Zanotti si sono recate presso la struttura ed hanno potuto verificare direttamente, tramite colloquio con gli operatori della Croce rossa e i feriti, fra i quali una donna, la dinamica dei fatti;

nel corso del sopralluogo emergevano in modo inequivocabile le tracce del violento scontro avvenuto: sul pavimento dei reparti maschile e femminile erano ancora evidenti le macchie di sangue;

risulta che precedenti tentativi di fuga o situazioni di tensione all'interno del centro di permanenza temporanea siano rientrati in ragione dell'intervento degli operatori della Croce rossa –:

quali iniziative intenda assumere al fine di accertare l'operato delle forze di polizia;

per quali ragioni le medesime siano intervenute all'interno della struttura, in deroga alla convenzione con la Croce rossa;

se l'utilizzo della forza corrisponda a indicazioni degli organi ministeriali;

se, alla luce di quanto avvenuto, che dimostra ancora una volta la funzione carceraria di queste strutture, non ritenga necessaria e urgente una rimessa in discussione dei centri di permanenza temporanea.

(2-00668) « Titti De Simone, Zanotti, Abbondanzieri, Bandoli, Bielli, Bogi, Bulgarelli, Calzolaio, Deiana, Folena, Grandi, Grignaffini, Magnolfi, Mantovani, Mascia, Montecchi, Motta, Nannicini, Panattoni, Preda, Russo Spina, Ruzzante, Sabattini, Sasso, Soda, Trupia, Valpiana, Vendola, Vigni, Zanella, Zani ».

(6 marzo 2003)

